

MyAdvice

FORMAZIONE & APPROFONDIMENTI

Consulenza patrimoniale

IL VALORE AGGIUNTO PER UNA RELAZIONE A 360°

Portafoglio & Investimenti
CRESCITA SOSTENIBILE:
L'EUROPA HA UN PIANO

Crescita professionale
ELICITAZIONE, L'ARTE DI
OTTENERE INFORMAZIONI






Passaggio generazionale: gli strumenti

Analisi sul ricambio generazionale e sugli strumenti para-successori, utili a fornire le giuste risposte a una aspettativa di vita sempre più longeva e digitale

Oggi più che mai la tematica del passaggio generazionale e degli strumenti para-successori è di massima attualità. La questione riveste grande importanza soprattutto in Italia, considerata stabilmente tra i Paesi più longevi al mondo. Un parametro che si conferma anche a livello imprenditoriale, dove nella top ten delle aziende più vecchie del pianeta troviamo piazzate addirittura sei italiane. In tutto questo si è inserito il digitale, che tramite i social come Facebook ha fatto sorgere la necessità di pensare alle sorti dell'account dopo la morte di un individuo. Resta da capire se la legge italiana si sia tenuta al passo o meno con una realtà così ricca e diversificata come quella moderna.

 10 MINUTI

 INTERMEDIO

 A cura di Francesco Frigieri

Secondo una recente rilevazione¹, l'Italia si colloca tra i paesi più longevi al mondo, e questo dato pare sia ormai consolidato, atteso che da più fonti ci ritroviamo nei primi dieci posti nell'ordine di merito di lunga vita.

A onor del vero, in alcune classifiche l'Italia si vede al secondo posto, solo dopo il Giappone, in altre un po' dopo, ma perché sono stati considerati nelle indagini anche altri Stati, per così dire satellite come, Mo-

naco, Singapore, Andorra; Stati dove chiaramente il dato non è riferibile ad una nazionalità ben precisa dei suoi cittadini, ma ad un semplice censimento di età anagrafica, che prescindendo dall'origine, o dal luogo in cui si è effettivamente vissuti.

Non solo, al cospetto delle statistiche piuttosto catastrofiche in tema di passaggio generazionale, ciò che possiamo rilevare è che le imprese italiane hanno il record della longevità; ben 6 fra le prime 10 al mondo, prima fra tutte le Campane Marinelli,



con oltre 1000 anni di esistenza, che tuttavia si colloca al secondo posto, dopo un'azienda alberghiera giapponese, risalente al 784 d.c.²

Un altro dato interessante è che principalmente il social Facebook ha di recente scosso la tradizione del nostro diritto successorio (che vede nel testamento l'unico atto a causa di morte) provocando gli utenti anche nel pensare alle sorti del proprio ac-

Il diritto di famiglia è stato oggetto di riforme a partire dal 1975, ma non con riferimento alla qualifica dei legittimari, (coniuge, figli ed ascendenti) i quali in ambito successorio conservano diritti "intoccabili", ricollegabili al mero status che al rapporto affettivo concreto.

Per esempio, il coniuge separato conserva i diritti successori, salvo che gli sia addebitata la separazione per colpa, come pure il coniuge divorziato

Le imprese italiane hanno il record della longevità; ben 6 fra le prime 10 al mondo, prima fra tutte le Campane Marinelli, con oltre 1000 anni di esistenza, che tuttavia si colloca al secondo posto, dopo un'azienda alberghiera giapponese, risalente al 784 d.c.

count nell'ipotesi di decesso dopo la loro morte, facendo vivere anche se solo in modo digitale i contenuti già pubblicati, permettendo, così, ad altri di proseguire nel tempo con le pubblicazioni, seppure a titolo commemorativo, o con la dicitura "in ricordo di".

In questo contesto, una domanda sorge spontanea, ma come si pone il nostro Ordinamento e quali strumenti possiamo impiegare a fronte di un'aspettativa di vita sempre più longeva? Il nostro codice civile risale al 1942, per cui, se da un lato 76 anni non sono tanti rispetto alla nostra tradizione giuridica, dall'altro lato, sono tantissimi rispetto a come si è evoluta la società, soprattutto negli ultimi vent'anni.

L'art.29 della nostra Costituzione precisa che "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio".

potrebbe conservare l'assegno divorzile, che si trasforma in assegno successorio, in determinate condizioni. La vita della famiglia fondata sul matrimonio, tuttavia, sta cambiando, non solo si sta allungando negli anni (è sempre più frequente l'esistenza anche del bisnonno), ma si sta allargando in termini di persone coinvolte.

Il nostro codice civile risale al 1942, per cui, se da un lato 76 anni non sono tanti rispetto alla nostra tradizione giuridica, dall'altro lato, sono tantissimi rispetto a come si è evoluta la società, soprattutto negli ultimi vent'anni

PF Academy Corsi proposti sulla tematica

IMPRENDITORIALITÀ | COMUNICAZIONE | **CONSULENZA**

Le leve per sviluppare

LA CONSULENZA NEL PASSAGGIO GENERAZIONALE

delle imprese di famiglia e nel patrimonio privato

Il passaggio generazionale è un argomento fra i più delicati da trattare e gestire nell'ambito delle aziende familiari, anche perché coinvolge aspetti umani/emotivi che, il più delle volte, si pongono in conflitto con quelli economici. Anche il Patto di Famiglia, l'unica deroga ai patti successori possibile, in Italia sembra non avere successo. Perché? Come intraprendere con il cliente imprenditore il tema del passaggio generazionale dell'azienda di famiglia? Su quali leve agire per ottenere un suo interessamento ad approfondire il tema? In questo percorso individueremo le soluzioni più efficaci di pianificazione del passaggio generazionale dell'azienda, dal Patto di Famiglia al TRUST (strumento a cui si è rivolto Montezemolo), al semplice testamento (come fatto da Caprotti ex-patron dell'Esselunga).

Contenuti del corso:

- Individuazione del cliente da tutelare e del momento propizio alla consulenza
- L'approccio per costruire un metodo efficace
- La soluzione a piramide o cascata: **la gerarchia degli strumenti di pianificazione**

Livello **ESSENZIALE**

Per iscrizioni e maggiori informazioni: info@PFAcademy.it | ProfessioneFinanza.com

Le cd. Famiglie allargate oggi sono oltre il milione³.

Ciò nonostante, la successione è ancora regolamentata dalla legge e/o dal testamento e non dal contratto, e nulla è stato attribuito per legge al convivente more uxorio, il quale continua ad essere un nulla per l'Ordinamento (tamquam non esset), salvo per un diritto di abitazione che può variare fino a 5 anni, in ragione della durata effettiva del rapporto registrato alla anagrafe.

Non solo, ma se da un lato la recente riforma della filiazione ha definiti-

In questo contesto, la dottrina ha elaborato una categoria di negozi cd. parasuccessori, i quali, a ben vedere, non sono un'alternativa agli strumenti successori, ma possono aggiungersi assolutamente alle forme tipiche di delazione del nostro Ordinamento per offrire più tutela all'avvicendamento del patrimonio

vamente equiparato i figli legittimi a quelli naturali, nessuna tutela specifica al cd figlio sociale è stata offerta, ossia al figlio del convivente nella

nuova famiglia di fatto, non figlio naturale dell'altro convivente.

Un caso, non più insolito, è quello della persona divorziata che cresce i figli del convivente o della convivente e poi gli aiuta ad inserirsi nell'azienda, anche magari perché il figlio o i figli nati nel corso della relazione o matrimonio precedente hanno scelto ed intrapreso altre strade, oltre perché già in età adulta e non interessati alla prosecuzione dell'azienda.

In prima approssimazione, i diritti per queste categorie dovranno essere gioco forza regolati soltanto dal testamento, testamento che in mancanza di legittimari, diventa sovrano, ma che in loro presenza diventa riducibile, se non addirittura nullo nella fase di divisione testamentaria, qualora non fossero coinvolti ex art 735 c.c..

I limiti non si fermano qui, pensiamo solo all'aspetto fiscale, franchigie di esenzione particolarmente elevate per coniuge e figli, mentre nulla in favore del convivente e, tanto meno, per la categoria del figlio sociale.

In questo contesto, la dottrina ha ela-

SUCCESSIONE

Quando una persona viene a mancare, la legge deve regolare tutti i rapporti che facevano capo al defunto: a questo pensa la normativa sulla successione.

Per quanto riguarda il lato patrimoniale si riconosce ad ogni persona il diritto di stabilire la sorte dei propri beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere (art. 587 del codice civile).

Questo è sintomo di una forte autonomia data al cittadino. La normativa, dunque, consente a ogni persona di dettare legge sui suoi beni patrimoniali.

di delazione del nostro Ordinamento per offrire più tutela all'avvicendamento del patrimonio.

Sono negozi nei quali la causa di morte non sarà la causa del contratto, ma elemento accidentale, quale banalmente un termine o condizione, al verificarsi del quale si producono determinati effetti.

Al di là dell'ipotesi tipica, quale è il patto di famiglia, applicabile soltanto nell'ambito dell'azienda a determinate condizioni, la dottrina⁴ ha proposto due categorie di negozi, quelli cd. trans mortem e quelli post mortem, le quali si differenziano unicamente per il potere di revoca del disponente.

I tratti fondamentali della prima categoria sarebbero:

- la fuoriuscita dal patrimonio del disponente del bene prima della morte;
- la definitività del passaggio al beneficiario soltanto alla morte del disponente;

- la possibilità di revoca della disposizione da parte del disponente sino alla morte.

Alcuni esempi della prima categoria sarebbero:

- il mandato post mortem;
- il contratto a favore di terzo ex art. 1412 se lo stipulante non ha rinunciato al potere di revoca;
- le clausole di consolidazione nei contratti di società;
- il negozio fiduciario;
- la rendita vitalizia a favore di terzo;
- l'assicurazione sulla vita
- il vitalizio alimentare a favore di terzo;
- il deposito bancario a favore di terzo;
- l'accollo;
- il vincolo di destinazione.

Alcuni esempi della seconda categoria sarebbero:

- la donazione modale con adempimento dell'onere post mortem;
 - la donazione con condizione di reversibilità riferita alla morte del donatario;
 - il contratto a favore del terzo con prestazione da eseguirsi dopo la morte se lo stipulante ha rinunciato al potere di revoca;
 - il trust;
 - i contratti di convivenza.
- In queste ipotesi non si rinviene la violazione del divieto dei patti successori e, pertanto, possiamo regolare in modo contrattuale e nel tempo gli interessi in gioco.
- Peraltro, possiamo affermare che tale

divieto non ha una garanzia costituzionale nel senso che se è vero che nel 2006 è stato introdotto il patto di famiglia, come la deroga più eclatante ai patti successori, e non risulta che sia stata modificata la costituzione, sarà possibile che in futuro questa categoria di negozi si ampli, anche per effetto di un'interpretazione meno rigida di tale divieto.

Anche i social, in particolare Facebook stanno implicitamente suggerendo soluzioni parasuccessorie e comunque non certo successorie, tanto è vero che gli utenti che abbiano optato per la conservazione, anche solo commemorativa, del proprio account, prevedendo di nominare il c.d. "contatto erede", il quale potrà scrivere post, rispondere alle nuove richieste di amicizia, aggiornare l'immagine di copertina, ma non potrà modificare i contenuti già esistenti.

Non siamo certamente in presenza di una volontà testamentaria, ma tecnicamente di un atto di ultima volontà e la ragione potrebbe risiedere nel fatto che al "contatto erede" non vengono date le stesse credenziali del titolare dell'account, ma nuove credenziali di cui sarà titolare il designato e quindi non ci sarà una successione od attribuzione, tanto meno di natura patrimoniale, ma ci sarà una titolarità originaria.

Più che un testamento digitale, si dovrebbe quindi pensare all'istituto degli atti di ultima volontà, ossia a quegli atti che proprio perché non a contenuto patrimoniale, non contrastano con il divieto dei patti successori, e sono ammissibili ed efficaci



Francesco FRIGIERI



Avvocato dello studio legale Frigieri & Partners, si occupa di pianificazione patrimoniale e di diritto dei trust e affidamenti fiduciari. È componente del comitato scientifico della rivista Family Office presiedendo la Commissione Trust del relativo Centro studi giuridici finanziari. Dal 2011 è membro della Commissione normativa a tutela dei patrimoni e della sotto-commissione trust presso l'Ordine dei commercialisti di Milano.

© 2018 PF HOLDING SRL - Riproduzione riservata.

ci come mere volontà unilaterali con effetti post mortem, senza neppure dover osservare i requisiti di forma, come quelli previsti dal testamento. In conclusione, a fronte di dati empirici inequivocabili, (longevità, non solo digitale) è necessaria una risposta del consulente molto più in linea con i tempi e soprattutto con gli interessi ed esigenze del cliente, cercando nelle pieghe del sistema, quegli strumenti para-successori che possano supplire alle carenze del nostro impianto successorio.

Note

- (1) Sito www-terzaeta.com ottobre 2017
- (2) Corriere 6.1.2009
- (3) Fonte Corriere del 15.11.2012
- (4) Successioni e donazioni Uet 2017, G. Iaccarino pag.65

Anche i social, in particolare Facebook stanno implicitamente suggerendo soluzioni parasuccessorie e comunque non certo successorie

UNA NUOVA REALTÀ STA PER SPICCARRE IL VOLO



NASCE ALICANTO CAPITAL*, IL TUO NUOVO ASSET MANAGER

La tradizione, la competenza, l'esperienza di **Alpi Fondi SGR** e **Fiduciaria Orefici SIM** si fondono in una realtà nuova ed unica. **Alicanto Capital**.

Una gamma completa di veicoli alternativi e di gestioni patrimoniali, ma anche le migliori professionalità e un processo d'investimento disciplinato per offrire il servizio, l'assistenza e il know how di un team di persone di grande esperienza.

Con l'indipendenza di sempre.

 7 FONDI GESTITI

 30 ANNI DI ESPERIENZA

 8 GESTORI

 **alicanto**
CAPITAL

*Alicanto Capital è la Società di Gestione del Risparmio che nascerà dalla fusione di Alpi Fondi SGR S.p.A. e Fiduciaria Orefici SIM S.p.A. La fusione sarà operativa dal 01.06.2018. Per maggiori informazioni vi preghiamo di contattare: Alpi Fondi SGR: tel. 015 9760097, sgr@alpifondi.it oppure Fiduciaria Orefici SIM: tel. 02 863571, info@gfo.it

PF Expo '18

CONSULENZA FINANZIARIA ANNO ZERO: QUALE FUTURO CI ATTENDE?



ROMA

Centro Congressi
Auditorium Aurelia
Via Aurelia 79

20 SETTEMBRE *Registrati subito!*

Parleremo di:

MifID II e change management - il nuovo mondo della consulenza - un nuovo approccio ai portafogli: come cambiano gli investimenti - strategie innovative per portare valore aggiunto al cliente... e tanto altro ancora!

Un'iniziativa  **Professione
finanza**

Società certificata UNI EN ISO 9001:2015
per la qualità delle attività proposte

Iscriviti gratuitamente su **PFEXPO.IT**